



Comune di Falconara Marittima
Provincia di Ancona

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, in applicazione dell'art. 14 dello Statuto del Comune di Falconara Marittima, disciplina i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'elenco comunale delle libere forme associative; disciplina inoltre le tipologie, le caratteristiche generali e i criteri di erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in ottemperanza dell'art. 12 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni.

ART. 2 - Finalità

1. Il Comune di Falconara Marittima, in conformità a quanto stabilito dall'art. 14 dello Statuto Comunale, valorizza le libere forme associative presenti sul territorio, costituite nel rispetto dei principi costituzionali e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia e volte a promuovere lo sviluppo della comunità locale.

CAPO I - ELENCO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART. 3 - Istituzione ed aggiornamenti

1. L'Amministrazione istituisce, in attuazione del disposto di cui all'art. 14, comma 4 del vigente Statuto, l'elenco delle Libere Forme Associate.

Con riferimento alla loro natura giuridica l'elenco comprende:

- a) Organizzazioni di Volontariato;
- b) Associazioni di promozione sociale
- c) Associazioni, Fondazioni, Comitati disciplinati ai sensi del Libro I, titolo II, capo II e III, del codice civile. Non onlus;
- d) Organizzazioni non governative (O.N.G.);
- e) Associazioni sportive dilettantistiche;
- f) Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

2. Ai fini dell'erogazione delle forme di sostegno previste dal seguente regolamento, l'elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) attività socio-sanitarie ed assistenziali;
- b) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, cultura della convivenza, integrazione sociale e comunitaria;
- c) attività educative di istruzione e formazione;
- d) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- e) attività culturali e di spettacolo;
- f) attività per la tutela dei valori monumentali, storici e della tradizione;
- g) sviluppo economico e turismo;



Comune di Falconara Marittima

Provincia di Ancona

- h) recupero, protezione e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e della natura;
- i) tutela e promozione dei diritti e del benessere degli animali;
- j) protezione civile;
- k) attività di carattere internazionale.

3. Le associazioni richiedenti l'iscrizione all'elenco indicano una o più sezioni tematiche di attività adeguatamente documentate; nel caso di domanda di iscrizione a più sezioni tematiche, indicano quella prevalente.

4. Le associazioni possono, altresì, fornire all'Amministrazione ulteriori informazioni descrittive delle attività da esse svolte, nonché del grado di radicamento territoriale - cittadino o di quartiere - delle attività stesse.

5. Le informazioni di cui al precedente comma 4 non entrano a far parte all'elenco, ma sono trattate in modo da essere rese disponibili al pubblico, secondo la legislazione vigente in materia di Privacy.

ART. 4 - Requisiti per l'iscrizione all'elenco

1. Possono iscriversi all'elenco comunale le associazioni senza scopo di lucro con sede operativa a Falconara Marittima.

2. Non possono essere iscritti all'elenco:

- a) i partiti politici e le associazioni che perseguono fini di natura politica;
- b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria;
- c) le associazioni che hanno per finalità la tutela economica diretta degli associati;
- d) le associazioni che prevedono nel proprio statuto il trasferimento della qualità di associato;
- e) che perseguono fini di lucro come definito dalla normativa fiscale.

3. La richiesta di iscrizione all'elenco, a firma del legale rappresentante, deve essere indirizzata al Sindaco e presentata alla Segreteria Affari Generali.

4. Alla richiesta vanno allegati l'atto costitutivo e lo statuto, redatti a termini di legge, che devono prevedere i seguenti requisiti e prescrizioni:

- a) finalità che devono rientrare tra quelle previste dall'art. 3, comma 2, e assenza di scopo di lucro;
- b) quale oggetto principale lo svolgimento di attività e iniziative di utilità sociale in una o più delle sezioni tematiche di cui al precedente art. 3, comma 2;
- c) divieto di tutelare e promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci e amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa;
- d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- e) obbligo a redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- f) obbligo di redigere annualmente una relazione sull'attività svolta in favore della cittadinanza.

5. Vengono iscritte di diritto all'elenco, qualora lo richiedano espressamente, indicando gli estremi del decreto regionale di iscrizione, le organizzazioni di volontariato iscritte all'albo di cui alla Legge Regionale Marche 13.04.95, n. 48, le associazioni di promozione sociale iscritte all'albo di cui



Comune di Falconara Marittima

Provincia di Ancona

all'art. 5 della Legge Regionale delle Marche del 28.04.04, n. 9, nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento. 6. Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale, devono allegare alla richiesta di iscrizione copia dello Statuto dell'associazione nazionale e copia autentica del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale.

ART. 5 - Procedimento per l'iscrizione e aggiornamento dell'elenco

1. Il settore responsabile del procedimento di iscrizione all'elenco è quello degli Affari Generali, che procederà attraverso le strutture dell' URP.

2. Il termine del procedimento è fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta.

3. Il dirigente affari generali provvede, con proprio atto, ad inserire nell'elenco i richiedenti che risultino in possesso di tutti requisiti di cui all'art. 4; provvede altresì a cancellare dall'elenco, anche d'ufficio, gli iscritti nei casi espressamente previsti dal presente regolamento, dandone comunicazione agli interessati.

4. Il Settore Affari Generali, attraverso le strutture dell' URP, cura l'aggiornamento dell'elenco. Ai fini dell'aggiornamento periodico, i legali rappresentanti delle associazioni iscritte, entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio di bilancio, presentano dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

- a) il mantenimento dei requisiti di cui al precedente articolo 4;
- b) l'avvenuta approvazione del rendiconto economico relativo all'anno precedente;

nonché depositare:

- a) copia del rendiconto economico e del bilancio approvato;
- b) relazione sulle attività svolte.

5. La mancata presentazione della documentazione, di cui al comma 4, comporta l'immediata cancellazione dall'elenco; non sono tenute alla presentazione della dichiarazione le associazioni che, alla scadenza del termine, risultino iscritte all'elenco da meno di un anno.

6. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta approva, con atto di natura ricognitoria l'elenco così come risultante dagli aggiornamenti pervenuti nel corso dell'anno precedente.

ART. 6 - Diritti e doveri delle associazioni iscritte all'elenco

1. Le associazioni iscritte all'elenco hanno diritto, a seguito di richiesta motivata, all'uso delle sale comunali e di quartiere per riunioni ed incontri, compatibilmente con la durata e esigenze dell'Amministrazione comunale e dietro pagamento delle quote previste dall'Ente.

2. A seguito dell'iscrizione all'elenco spetta alle associazioni il diritto di partecipare ai bandi previsti dal successivo art. 12 per l'assegnazione delle risorse finanziarie e dei beni immobili; nonché di presentare progetti per lo svolgimento di attività od iniziative ai sensi dei successivi artt. 13 e 14.

3. Le associazioni hanno l'obbligo di comunicare, tempestivamente e comunque nel termine massimo di trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni di sede sociale, di statuto e di rappresentante legale avvenute successivamente all'iscrizione all'elenco. Il mancato rispetto di questa disposizione comporterà l'immediata cancellazione dall'elenco.

4. L'iscrizione all'elenco non attribuisce alle associazioni il diritto di utilizzare o riprodurre il logo comunale nei propri strumenti di comunicazione o di informazione.



Comune di Falconara Marittima
Provincia di Ancona

**CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RISORSE FINANZIARIE E DI BENI
IMMOBILI DESTINATI ALLE ASSOCIAZIONI**

ART. 7 - Individuazione delle risorse e formulazione degli indirizzi

1. Spetta al Consiglio Comunale, nell'ambito delle proprie competenze politico-amministrative di stabilire, con proprio atto di indirizzo e contestualmente all'approvazione del bilancio previsionale, gli ambiti di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno, individuando l'ammontare delle risorse finanziarie destinate ai settori medesimi.

ART. 8 - Individuazione degli immobili e disposizioni generali sulla loro gestione

1. Gli immobili destinati alle finalità di cui all'art. 14 dello Statuto fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell'art. 823, comma 2, del codice civile.

2. La Giunta ed il Consiglio approvano annualmente, sulla base di un censimento delle disponibilità curato dal settore "Patrimonio", l'elenco degli immobili destinati alle finalità di cui al presente regolamento.

3. L'amministrazione favorisce e promuove la realizzazione di "sedi comuni" per più associazioni, con lo scopo di:

- a) ottimizzare l'uso degli spazi disponibili sfruttando al meglio particolari caratteristiche strutturali degli immobili;
- b) favorire l'aggregazione e la collaborazione fra associazioni aventi finalità comuni;
- c) incentivare l'ospitalità temporanea, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione, a favore di associazioni di nuova costituzione.

ART. 9 - Determinazione del canone

1. Il canone degli immobili è determinato sulla base del libero mercato e allo stesso può essere applicata una riduzione massima, che verrà stabilita con atto della Giunta Comunale all'inizio di ogni anno solare, come dal seguente prospetto:

% di riduzione del canone	Natura dell'associazione
80 %	Associazioni operanti nel settore socio - sanitario;
40 %	Associazioni operanti nei settori: culturale, formativo, ricreativo, sportive, del tempo libero ed ambientalistico, dei diritti civili e umanitari, centri di aggregazione giovanile;
90%	Associazioni combattentistiche e d'arma

2. In via prioritaria è prevista l'assegnazione in locazione o in comodato d'uso gratuito dello stesso immobile a più Associazioni, nel qual caso l'eventuale canone verrà ripartito in forma ponderata fra le stesse, tenendo conto dell'uso, dei tempi e delle finalità di ognuna.

3. In caso di particolari situazioni nelle quali esistono convenzioni fra il Comune e l'Associazione assegnataria, per attività riconducibili a quelle istituzionali dell'Ente, è consentita l'assegnazione dell'immobile in comodato gratuito.



Comune di Falconara Marittima

Provincia di Ancona

4. In ogni caso le Associazioni assegnatarie degli spazi in immobili comunali hanno l'obbligo di pagare la quota parte di loro spettanza delle utenze, risultante dalla spesa per i consumi effettivamente sostenuta, parametrata secondo i millesimi utilizzati.
5. La rifusione al Comune intestatario dell'utenza dovrà obbligatoriamente avvenire entro 10 giorni dalla richiesta da parte dell'Ente.
6. L'assegnazione di spazi alle associazioni all'interno di strutture scolastiche può prevedere il comodato d'uso gratuito degli stessi, ad esclusione delle utenze, nel caso in cui l'associazione rivolga in modo gratuito le proprie attività agli alunni della scuola interessata, presentando un programma da concertare insieme ai dirigenti scolastici ed al settore competente dell'Amministrazione comunale. In tal caso si stipulerà una convenzione secondo le modalità di cui al successivo art. 13, comma 3.
7. In caso di particolari situazioni l'Amministrazione si riserva la possibilità di assegnare, con decisione motivata, un'immobile ad un'associazione applicando una maggiore riduzione del canone oppure una minore riduzione rispetto al prospetto di cui al comma 1.

ART. 10 - Interventi di valorizzazione degli immobili

1. Gli immobili possono essere assegnati alle associazioni anche in corrispettivo della realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia.
2. Il costo delle opere eseguite è portato in compensazione con il canone di concessione dell'immobile.
3. Sono considerati prioritari gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche e per la piena accessibilità degli spazi.
4. I bandi per l'assegnazione di immobili di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina dettata dal successivo art. 12. I bandi descrivono altresì le opere da realizzare sugli immobili e quantificano il costo stimato delle stesse.
5. La realizzazione degli interventi è sottoposta alla vigilanza ed all'approvazione finale dell'Amministrazione, anche ai fini della determinazione del costo effettivo delle opere eseguite.
6. Nel caso che il contratto di assegnazione in locazione e/o comodato d'uso dell'immobile venisse risolto per motivi dell'Amministrazione comunale la stessa rifonderà all'Associazione l'intero capitale speso per l'esecuzione delle opere indicate nel bando, detratto l'importo del canone dovuto.
7. Gli immobili di cui al presente articolo possono essere concessi anche in via diretta nei casi e secondo le modalità di cui al capo IV.

ART. 11 - Doveri dell'assegnatario

1. L'Assegnatario di immobili:
 - a) deve utilizzare i beni con le modalità e secondo le finalità indicate nell'atto di assegnazione in locazione o in comodato d'uso gratuito;
 - b) si impegna a restituirli all'Amministrazione alla scadenza stabilita nell'atto di assegnazione in locazione o in comodato d'uso gratuito, senza necessità di un preventivo atto di disdetta; o nella scadenza indicata nel provvedimento di revoca o risoluzione anticipata. L'Amministrazione si riserva la possibilità di revocare o risolvere in qualsiasi momento, con preavviso di tre mesi la concessione dell'immobile per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale;
 - c) assume gli oneri delle manutenzione ordinaria dell'immobile, come definiti dall'art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457;



Comune di Falconara Marittima

Provincia di Ancona

- d) risponde civilmente per i danni causati all'immobile e a terzi per danni derivanti dalla custodia del bene locato o concesso ovvero dalla mancata segnalazione di situazioni di pericolo derivante da parti dell'edificio;
 - e) deve provvedere al pagamento del canone pattuito e di quanto dovuto all'Amministrazione per le utenze;
 - f) si impegna a non sub concedere o sublocare l'immobile;
 - g) si impegna ad assicurare l'immobile per la responsabilità civile verso terzi, oltre ai "rischi diversi".
2. Nel caso di assegnazione di uno stesso immobile ad una pluralità di beneficiari, sarà ritenuto responsabile nei confronti del Comune il legale rappresentante dell'associazione che usufruisce del maggior numero di millesimi, salvo diversa designazione formalmente effettuata dall'Ente o dalla maggioranza delle Associazioni occupanti l'immobile stesso.
3. L'assegnatario presenta annualmente al settore di riferimento ed al Servizio patrimonio una relazione sulle attività svolte, con particolare riguardo alla utilizzazione del bene assegnato. I settori possono richiedere ulteriori dati ed informazioni sulla utilizzazione stessa.
4. La mancata corresponsione del canone pattuito o di quanto dovuto all'Amministrazione per consumi, se protratta per oltre 90 giorni dalla data di richiesta, dà luogo a risoluzione di diritto del contratto di locazione e/o comodato d'uso gratuito, salva e impregiudicata ogni altra azione promossa dall'Amministrazione per il recupero dei crediti.
5. Costituisce altresì causa di decadenza la mancata osservanza di uno qualsiasi degli oneri imposti al comodatario o al locatario con obbligo della restituzione immediata dell'immobile libero da cose e persone, nonché il pagamento di una penale corrispondente a quattro mensilità del canone pattuito.
6. Il Servizio Patrimonio dell'Amministrazione procede a verifiche periodiche per accertare che l'immobile assegnato sia effettivamente destinato alle finalità indicate nell'atto di locazione o di comodato e sul permanere dei requisiti previsti per l'assegnazione. In caso di esito negativo delle verifiche, la Giunta Comunale potrà risolvere di diritto il contratto, come previsto nei precedenti commi 4 e 5.
7. Nelle verifiche periodiche, gli Uffici Comunali valuteranno anche le condizioni dell'immobile, al fine di indicare le eventuali manutenzioni ordinarie necessarie e fissare il termine entro il quale tali opere dovranno essere eseguite. La mancata esecuzione delle manutenzioni prescritte comporterà la risoluzione del contratto.

CAPO III - PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE E DI BENI IMMOBILI CON BANDO

ART. 12 - Bandi pubblici per l'assegnazione delle risorse finanziarie e dei beni immobili

- 1. I settori dell'amministrazione comunale, nell'ambito degli indirizzi determinati dal Consiglio comunale, inseriscono nel programma annuale delle attività gli interventi che intendono realizzare tramite il coinvolgimento delle associazioni e individuano le relative risorse.
- 2. Gli immobili sono assegnati alle associazioni mediante bandi pubblici indetti dall'Ufficio Patrimonio, mentre i contributi sono assegnati alle associazioni mediante bandi pubblici indetti dai vari settori dell'amministrazione comunale competenti per materia.



Comune di Falconara Marittima

Provincia di Ancona

3. Il bando, nel rispetto e nella valorizzazione dell'autonomia progettuale delle associazioni, è finalizzato alla selezione di progetti inerenti la realizzazione di attività ed iniziative di cui all'art. 3, comma 2, complementari e sussidiarie rispetto ai servizi comunali promosse dalle associazioni rientranti nelle tematiche già identificate.

4. I bandi, predisposti dal dirigente di settore:

- a) individuano le finalità che si intendono perseguire ed i criteri di selezione dei progetti;
- b) indicano le modalità di partecipazione e gli elementi che devono essere contenuti nelle domande;
- c) specificano l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie da assegnare nonché i criteri in base ai quali determinare quale sarà la percentuale del costo di ogni progetto selezionato a carico dell'Amministrazione. Il contributo finanziario può raggiungere il 100 per cento del sostegno richiesto;
- d) prevedono i casi particolari in cui la concessione di contributi, per iniziative non occasionali, è disciplinata da apposite convenzioni, che, in relazione alla natura delle attività, possono essere di durata superiore all'anno, esclusivamente con atto espresso adeguatamente motivato
- e) riguardo ai beni immobili da assegnare, ne esplicitano l'ubicazione, la consistenza, lo stato manutentivo generale, il valore locativo di riferimento, nonché i criteri per la determinazione dell'ammontare del canone di assegnazione degli stessi. L'assegnazione può anche essere disposta a titolo gratuito in presenza di adeguata motivazione circa l'utilità generale del progetto.
- f) stabiliscono, sulla base della natura delle attività, iniziative e progetti da realizzare, la durata dell'assegnazione dei beni immobili;

5. I bandi contengono almeno uno dei seguenti criteri di selezione:

- a) che l'iniziativa o l'attività siano presentate da associazioni riunite ai sensi del successivo comma 7;
- b) che l'attività o l'iniziativa presentate si caratterizzi per l'originalità ed il suo carattere innovativo (particolarmente nelle attività culturali);
- c) che l'attività o l'iniziativa presentate intervengano in un contesto che, per una specifica e contingente situazione, si caratterizzi come una forte emergenza sociale, sanitaria, ambientale, di protezione civile, culturale ed internazionale;
- d) al perseguimento di interessi di carattere generale, con particolare riferimento a valori di solidarietà;

6. I bandi sono pubblicati presso gli URP, Uffici per le relazioni con il pubblico, sul sito internet dell'Amministrazione e sottoposti alle ulteriori forme di pubblicità ritenute necessarie.

7. Sono ammesse a presentare domanda di partecipazione ai bandi associazioni riunite che abbiano conferito mandato con rappresentanza ad una di esse, detta capofila.

ART. 13 - Valutazione dei progetti e stipula della convenzione

1. La valutazione dei progetti presentati ai sensi è effettuata dal dirigente del settore competente ed approvata dalla Giunta Comunale.

Fermo restando i criteri di cui al comma 5, art. 12, viene effettuata una valutazione delle iniziative o attività in rapporto:

- a) alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente alla cittadinanza;



Comune di Falconara Marittima

Provincia di Ancona

b) al tipo di organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro nel settore sociale;;

2. Il dirigente del settore Affari Generali, nel caso di concessione di beni immobili, stipula apposita convenzione con i rappresentanti legali delle associazioni che hanno presentato i progetti selezionati. La convenzione è altresì necessaria nel caso di concessione di contributi per lo svolgimento di attività non occasionali di cui al comma 4, lett. d) del precedente art. 12.

3. La convenzione contiene i seguenti elementi minimi:

a) descrive l'attività che l'associazione si candida a svolgere in base al progetto presentato;

b) determina, in applicazione dei criteri di cui al comma 4, lett. c) e f) del precedente art. 12, l'ammontare del contributo finanziario a carico dell'Amministrazione e l'importo del canone di locazione dei beni immobili; può altresì prevedere, qualora sussistano specifiche ragioni di interesse generale adeguatamente motivate e nei limiti d'importo esattamente predeterminati, l'accollo parziale delle utenze a carico dell'Amministrazione;

c) definisce, in conformità al precedente art. 11 le modalità dei controlli esperibili dall'Amministrazione al fine di verificare le condizioni di svolgimento delle attività e di utilizzo e manutenzione dei locali;

d) riporta i casi di decadenza dei benefici in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 11 e 18;

e) definisce le modalità di rendicontazione finanziaria in conformità alle disposizioni di cui al successivo art. 17, nonché le modalità di rilevazione dell'impatto sociale delle attività;

f) dispone circa gli obblighi assicurativi da porre a carico dell'associazione.

4. Nei casi in cui, in considerazione del carattere occasionale dell'attività, non è prevista la stipula di apposita convenzione, le associazioni beneficiarie dei contributi sono tenute ad ottemperare agli obblighi di cui ai successivi artt. 17 e 18.

CAPO IV - PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE IN VIA DIRETTA DI CONTRIBUTI E BENI IMMOBILI

ART. 14 Procedura per l'assegnazione di contributi

1. I settori possono destinare, in conformità agli atti di indirizzo di cui al precedente art. 7, una parte, non superiore al 20% delle risorse finanziarie riservate alle associazioni, al sostegno, in via diretta, ad attività od iniziative ritenute particolarmente meritevoli.

2. Per poter usufruire delle forme di sostegno di cui al precedente comma 1, le attività od iniziative devono obbligatoriamente rientrare negli ambiti individuati dal Consiglio comunale e soddisfare almeno uno dei criteri al comma 5 del precedente art. 12.

3. L'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 può essere disposta, in casi particolari, adeguatamente motivati, anche a favore di enti privati, associazioni e comitati non iscritti all'elenco comunale, al fine di sostenere specifiche iniziative aventi rilievo di carattere nazionale o di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali.

ART. 15 - Procedura per l'assegnazione di beni immobili

1. Qualora non sia stato possibile provvedere all'assegnazione degli immobili a seguito delle procedure selettive di cui al precedente art. 12, l'assegnazione in via diretta degli stessi è decisa dalla Giunta Comunale. Nell'assegnazione si ha riguardo ai criteri di cui all'art. 12 comma 5 e all'art. 13 comma 1.



Comune di Falconara Marittima

Provincia di Ancona

2. Gli immobili da assegnare ai sensi del precedente comma 1, con l'indicazione del relativo valore locativo di riferimento, e dei criteri di preferenza per la loro assegnazione sono inseriti in elenchi resi pubblici secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 6.

3. Per poter usufruire dell'assegnazione degli immobili di cui al comma 1, le associazioni propongono all'amministrazione lo svolgimento di attività od iniziative che devono rientrare negli ambiti individuati prioritariamente dal Consiglio comunale e soddisfare almeno uno dei criteri previsti dal comma 5 del precedente art. 12.

4. L'assegnazione delle strutture di cui al presente articolo è disciplinata da apposita convenzione stipulata fra il dirigente del settore patrimonio ed il legale rappresentante dell'associazione beneficiaria. In relazione alla natura delle attività sostenute, la convenzione può essere di durata superiore all'anno, ed è rinnovabile, esclusivamente con atto espresso adeguatamente motivato.

5. Il contenuto della convenzione è disciplinato dall'art. 13, comma 3, anche per quanto attiene alla determinazione del canone.

ART. 16 - Presentazione, contenuto ed esame della domanda

1. La domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa; ad essa viene data risposta entro trenta giorni dalla presentazione.

2. Per accedere alle forme di sostegno dei precedenti articoli 14 e 15 i rappresentanti legali delle associazioni devono presentare progetti e proposte, esplicitando le finalità dell'intervento, la descrizione dell'iniziativa o delle attività, i costi previsti ed il sostegno richiesto all'Amministrazione, gli eventuali contributi erogati da altri soggetti pubblici o privati, il resoconto economico o, se tenuti alla presentazione, il bilancio dell'anno precedente e il nominativo del delegato alla riscossione ed alla firma della convenzione, quando prevista.

3. La domanda presentata da un'associazione che, sulla base di un rapporto contrattuale in corso di validità, detenga immobili di cui l'Amministrazione ha la necessità di riottenere la disponibilità, viene valutata con priorità rispetto alle domande pervenute.

4. L'assegnazione delle forme di sostegno di cui agli articoli 14 e 15 è disposta con provvedimento motivato del dirigente del settore, previo il parere della Giunta Comunale previsto nell'art. 15, comma 1.

ART. 17 - Rendicontazione

1. A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre trenta giorni dalla data predetta, il soggetto beneficiario deve presentare una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività accompagnata dalla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

ART. 18 – Decadenza

1. I soggetti beneficiari ed assegnatari di contributi finanziari decadono dal diritto di ottenerli o di mantenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il sostegno era stato accordato;

b) non venga presentata la documentazione prescritta al precedente art. 17, in particolare per quanto attiene alla rendicontazione;

c) sia stato modificato in maniera rilevante il programma dell'iniziativa. E' fatta comunque salva la possibilità di concedere un contributo in forma ridotta, rivalutato proporzionalmente al programma così come risultante delle variazioni intervenute.

2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni indicate al precedente comma 1, si dà luogo al recupero, della somma erogata, nelle forme previste dalla legge.



Comune di Falconara Marittima

Provincia di Ancona

3. Per quanto riguarda la decadenza dall'utilizzo di beni immobili, si rinvia alle previsioni contenute nell'art. 11, commi 4,5, 6 e 7.

Art. 19 Disposizioni per l'utilizzo di beni mobili comunali

1. Le organizzazioni iscritte all'elenco comunale delle libere forme associative possono richiedere l'utilizzo temporaneo di beni mobili comunali (quali palchi, sedie, amplificatori, operazioni di montaggio e smontaggio, ...), il cui costo viene determinato annualmente dalla Giunta Comunale, su proposta del settore competente.

2. Le richieste da inoltrare ai servizi che hanno in dotazione i beni, formulate sugli appositi stampati predisposti e disponibili presso gli uffici e sul sito internet del comune, devono essere sottoscritte dal rappresentante dell'associazione ed indicare le finalità dell'utilizzo.

3. Le domande saranno accolte secondo l'ordine di presentazione, compatibilmente con le esigenze dei servizi e previo parere vincolante della Giunta Comunale..

4. Per i beni di particolare valore, l'utilizzo è subordinato al deposito di una cauzione, che sarà pari al 20% del valore del bene concesso in uso..

Art. 20 Concessione patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale e culturale, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione "Con il patrocinio del Comune di Falconara Marittima". Le richieste di patrocinio devono essere indirizzate al Sindaco su carta libera e devono illustrare i tempi di svolgimento, luogo e modalità, i fini, i contenuti della manifestazione, nonché l'indicazione del soggetto richiedente. Il patrocinio è concesso dal Sindaco, previo parere favorevole della Giunta Municipale, e non comporta vantaggi economici a favore della iniziativa.

2. Il riconoscimento del patrocinio non attribuisce il diritto di utilizzare o riprodurre il logo comunale nei propri strumenti di comunicazione o di informazione.

Art. 21 Premi e rappresentanza

1. L'erogazione dei benefici economici e strumentali previsti dalla presente disciplina non impedisce la concessione di premi ed omaggi quali trofei, coppe, medaglie, libri ed altri oggetti di limitato valore economico, disposta dall'amministrazione in occasione di mostre, rassegne, manifestazioni culturali, sportive, o con altri fini sociali.

CAPO V - Disposizioni finali

ART. 22 - Forme di pubblicità

1. L'Amministrazione rende note al pubblico i benefici economici erogati nel corso di ogni esercizio finanziario, ed i destinatari delle stesse, attraverso l'albo istituito ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 7/4/2000, n. 118.

2. Tale elenco viene pubblicizzato mediante affissione in modo permanente all'albo pretorio del Comune, ed è posto a disposizione dei richiedenti presso l'ufficio relazioni con il pubblico. Copia dello stesso può essere rilasciato ad ogni cittadino, previa richiesta scritta e pagamento dei costi di segreteria.

3. Il Sindaco presenta una relazione annuale alle Commissioni consiliari sui contributi, sussidi, beni strumentali, strutture concesse nell'anno, indicandone i soggetti beneficiari, l'ammontare e le finalità di pubblico interesse che si è inteso perseguire.



Comune di Falconara Marittima

Provincia di Ancona

ART. 23 Modulistica e comunicazioni

1. L'ufficio Relazioni con il Pubblico e il Settore Patrimonio predispongono la modulistica collegata alle fattispecie previste dal presente regolamento.
2. Le comunicazioni fra l'amministrazione e le associazioni avvengono prevalentemente attraverso l'utilizzo della posta elettronica.

ART. 24 Norme transitorie

1. Tutti i contratti stipulati relativamente a beni immobili comunali, in atto all'entrata in vigore del presente regolamento, conservano validità fino alla loro scadenza. Alla scadenza dei contratti o concessioni, l'immobile rientra nella piena disponibilità dell'Amministrazione e la sua assegnazione verranno fatte con le modalità indicate dal presente regolamento.
2. Per le situazioni di fatto in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento si procederà come segue:
 - a) Entro 60 giorni l'Ufficio Patrimonio procederà ad una ricognizione degli immobili occupati a vario titolo da terzi;
 - b) Nello stesso termine lo stesso Ufficio procederà alla valutazione dei canoni di mercato da praticare relativamente agli immobili di cui sopra;
 - c) Nei successivi 30 giorni l'Ufficio Patrimonio procederà all'emanazione del bando, come previsto dall'art. 12 del presente Regolamento.
3. Nelle more del completamento della procedura indicata rimangono confermate le attuali assegnazioni, salvo l'immediata rifusione, a partire dal 01/01/2009, delle utenze utilizzate, secondo le verifiche che saranno effettuate dal Settore competente secondo le modalità di cui all'art. 9 comma 4.

ART. 25 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra immediatamente in vigore dalla data della sua approvazione.
2. Dopo sei mesi dall'entrata in vigore il presente Regolamento verrà sottoposto alla valutazione dell'Amministrazione la quale, previo incontro con le Associazioni iscritte all'elenco, verificherà l'applicazione pratica e le eventuali problematiche emerse nella sua applicazione
3. L'entrata in vigore del presente regolamento abroga tutte le disposizioni regolamentari e provvedimenti incompatibili con lo stesso.